

ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY PIAVE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I° – DENOMINAZIONE, SEDE E COLORI SOCIALI

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto visto dagli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Col San Martino – Piazza Fontana 131, un'associazione operante nei settori sportivo-ricreativo-culturale che assume la denominazione di Associazione sportiva "**VOLLEY PIAVE**".

Art. 2 – I colori sociali sono AZZURRO, BIANCO e VERDE.

TITOLO II° – SCOPI E FINALITA'

Art. 3 – L'Associazione è l'espressione della collaborazione dei comuni di Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia, è quindi auspicabile che tra gli organi dirigenti ci sia la rappresentanza di almeno un componente dei territori comunali sopra citati.

Art. 4 – L'Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo, e a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e, contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine l'Associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallavolo. L'Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive ed aderire ad altre associazioni.

L'attività dell'Associazione è estranea ad ogni influenza di religione, di sesso, di politica o di razza.

Art. 5 – L'Associazione sportiva può affiliarsi al Centro Sportivo Italiano, alla UISP e praticare le attività da esso promosse, alle Federazioni Sportive Nazionali che ritiene più confacenti alle proprie necessità; impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i singoli Regolamenti.

Art. 6 – L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive-ricreative-culturali.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia imposto dalla legge.

L'Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'Associazione; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 7 – L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano proposti ed accettati da almeno 4 (quattro) componenti del Consiglio Direttivo e successivamente regolarmente tesserati da parte della Associazione.

Al momento dell'iscrizione il socio si impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali.

Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 8 – L'Associazione rilascia tessere o attestati ai propri Dirigenti, Allenatori, Atleti.

Art. 9 – L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

La stessa comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 10 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto esistente dall'atto della fondazione della stessa, dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

TITOLO III° – SOCI

Art. 11 - L'Associazione sportiva ha le seguenti categorie di soci:

- 1 – Soci Fondatori;
- 2 – Soci Onorari;
- 3 – Soci Ordinari;
- 4 – Soci Sostenitori;

- Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione VOLLEY PIAVE essi hanno diritto di voto.
- Soci Onorari sono tutti coloro che vengono dichiarati con deliberazione del Consiglio Direttivo; per aver validamente contribuito con la loro opera o con la loro particolare munificenza, all'affermazione dell'Associazione Sportiva. Il Consiglio Direttivo può nominare cinque soci onorari nel corso del mandato, essi hanno diritto di voto.

- Soci Ordinari sono tutti coloro che risultano tesserati dall'Associazione a qualsiasi titolo (Dirigente, Allenatore, Atleta). Hanno diritto al voto tutti i tesserati nel corso dell'ultima stagione sportiva e siano in regola con i pagamenti delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Gli atleti minorenni possono farsi rappresentare alle assemblee da uno dei due genitori o da chi ne esercita la patria potestà, i quali non possono rilasciare delega. Il genitore o chi ne esercita la patria potestà ha diritto ad un numero di voti pari al numero di atleti figli minorenni tesserati.
- Soci Sostenitori sono tutti coloro che versano spontaneamente un contributo a favore della Associazione, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali della Società stessa, essi non hanno diritto di voto.

Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa per i Soci Atleti è fissato in un mese dall'inizio dell'anno sportivo, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e struttura, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del gruppo.

Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Clubs, Tornei, ecc.. Le quote comunque versate non sono rimborsabili, eccetto diversa disposizione del Consiglio Direttivo che valuterà il caso.

Art. 12 – L'anno sociale e sportivo coincidono per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e l'aspetto associativo con l'anno agonistico delle Federazioni, Leghe, ecc., se non diversamente specificato con decorrenza dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo.

TITOLO IV° – RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE

Art. 13 – La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 14 – Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso – quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo e ha effetto dopo la sua accettazione;
- per decadenza – qualora l'associato non risulti più tesserato;
- per esclusione – quando l'associato è inadempiente nel pagamento della quota associativa annuale o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO V° – ORGANI SOCIALI

Art. 15 – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione.

Art. 16 – L'assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dall'assemblea tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo. Ad esso spetta constatare la ritualità e il diritto degli intervenuti all'assemblea. L'assemblea elegge anche un Vice Presidente, nonché un segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Elegge, altresì, due scrutatori che collaboreranno con il Vice Presidente allo scrutinio in occasione delle votazioni, quest'ultimo sarà referente al Presidente delle risultanze.

Art. 17 – L'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati a qualsiasi titolo come da art. 11.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione tecnica. L'assemblea è convocata dal presidente con delibera del Consiglio Direttivo mediante avvisi pubblici, invito personale o altri mezzi ritenuti adeguati dal Consiglio Direttivo inviato ai soci aventi diritto almeno venti giorni prima della data fissata. L'assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno la metà degli associati aventi diritto, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta, per i minorenni si rimanda all'articolo 11; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Non hanno diritto al voto i Dirigenti che abbiano rapporti di lavoro retribuito con l'Associazione e coloro che non abbiano la maggiore età.

Art. 18 – L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea riunita in via ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera sulla relazione tecnica e sul bilancio preventivo;
- delibera sul bilancio consuntivo;
- analizza e delibera ogni proposta avanzata dal Consiglio Direttivo e dai singoli soci.

Le proposte dei soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo, il quale deciderà se introdurle o meno nell'O.d.G. dell'assemblea, almeno dieci giorni prima della convocazione della stessa.

Art. 19 – L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifica dello Statuto Sociale;
- scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 – L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza semplice, con l'intervento di almeno metà più uno degli associati aventi diritto al voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammessa la convocazione nello stesso giorno, purché intercorra tra le due convocazioni un intervallo di almeno un'ora. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto. Qualora non si raggiungesse il numero legale verrà riconvocata, in data successiva con almeno un intervallo di quindici giorni, una nuova assemblea straordinaria che sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli associati aventi diritto. Nella Assemblea Ordinaria le delibera vengono approvate a maggioranza semplice (metà dei presenti più uno). Nella Assemblea Straordinaria le delibera vengono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 21 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

TITOLO VI° – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è composto da dodici Soci aventi diritto.

L'assemblea ordinaria eleggerà:

- nove consiglieri tra i soci tesserati dalla Associazione con la sola qualifica di Dirigente da almeno sei mesi antecedenti la scadenza del mandato;
 - due consiglieri tra i soci tesserati dalla Associazione con la qualifica di Atleta nel corso dell'ultima stagione sportiva;
 - un consigliere tra i soci tesserati dalla Associazione con la qualifica di Allenatore nel corso dell'ultima stagione sportiva;
- I consiglieri con il maggior numero di preferenze sono eletti a scrutinio segreto con le seguenti modalità:
- i nove dirigenti vengono eletti da tutti i soci aventi diritto ad esclusione di quelli tesserati dalla Associazione con qualifica di allenatore;
 - i due consiglieri atleti devono provenire dal rispettivo settore (maschile e femminile) e vengono eletti da tutti i soci tesserati dalla Associazione con qualifica di atleta;
 - il consigliere allenatore viene eletto esclusivamente da tutti i soci tesserati dalla Associazione con qualifica di allenatore.

Il consiglio dura in carica tre anni e i consiglieri possono essere rieletti.

Art. 23 – I componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono entro dieci giorni dalla loro elezione da parte dell'assemblea per eleggere fra i propri membri ed a maggioranza semplice il Presidente dell'Associazione, il Vice presidente o i due Vice presidente e nominare il Tesoriere e il Segretario (queste due figure possono essere anche non Consiglieri, nel tal caso non hanno diritto al voto).

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare altre figure ritenute utili per il buon funzionamento della Società.

Art. 24 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente con maggiore anzianità di carica.

Si riunisce almeno una volta al mese, durante la stagione agonistica, può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il Consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga ad almeno la metà delle riunioni previste nel corso di un anno sociale o per cinque riunioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti o in carenza cooptato tra gli aventi diritto purché accettato dalla maggioranza semplice del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario o da un Consigliere incaricato, e successivamente sottoscritto dal Segretario o da un Consigliere incaricato e da chi ha presieduto la riunione. Il registro dei verbali rimane disponibile ai Soci.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti o in carenza cooptato tra gli aventi diritto purché accettato dalla maggioranza semplice del Consiglio.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario l'intero Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del Presidente o di uno dei Vice Presidente comportano la surroga, con l'individuazione di un nuovo Presidente o Vice Presidente tra i Consiglieri, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti o in carenza cooptato tra gli aventi diritto purché accettato dalla maggioranza semplice del Consiglio.

Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica.

Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio per il disbrigo degli affari correnti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una data non posteriore ai 60 gg. a quella delle dimissioni.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'Associazione Sportiva Volley Piave. E' investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Tra l'altro:

- Decide sull'ammissione dei Soci;
- Nomina i tecnici, gli allenatori e gli animatori;
- Presenta annualmente all'Assemblea Ordinaria una relazione morale e finanziaria;
- Inoltra richieste di contributi agli enti pubblici come i Comuni, banche, CONI, ecc.;
- Propaganda la diffusione dello sport inteso come servizio sociale presso la popolazione mediante dibattiti, incontri, ecc.;
- Esamina l'opportunità della stipula di particolari convenzioni con ditte commerciali e non, disposte a finanziare l'attività sportiva, fatti salvi i fini per cui l'Associazione è sorta;
- Adotta provvedimenti a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze;

- Nomina commissioni di studio con la partecipazione anche di membri esterni al Direttivo per affrontare determinati problemi;
- Redige il Regolamento Interno che dovrà essere rispettato da tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'assemblea dei Soci.

TITOLO VII° – PRESIDENTE

Art. 26 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione Volley Piave e dura in carica tre anni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

E' garante nei confronti degli associati di tutte le delibere prese dai vari organi direttivi e ne vigila l'operato e la trasparenza; interviene affinché siano salvaguardate le finalità e lo statuto della Associazione.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica o, in difetto, dal Consigliere più anziano di carica.

TITOLO VII° – VICE PRESIDENTE

Art. 27 – Il Vice Presidente o in caso di due quello con più anzianità di carica sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o per sua delega.

TITOLO VIII° – SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 28 – Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere i quali possono essere anche non Consiglieri eletti, nel tal caso non avranno diritto al voto.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo; attende, inoltre, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti e quant'altro attiene alla burocrazia.

Il tesoriere provvede alla tenuta della contabilità e agli adempimenti fiscali ed è personalmente responsabile dei fondi che gli vengono affidati.

TITOLO X° – REVISORI DEI CONTI

Art. 29 – Qualora gli adempimenti di legge prevedano che si insedi il Collegio dei revisori dei Conti, lo stesso sarà eletto dall'assemblea. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

I Sindaci, nella prima riunione, eleggono il loro Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario, esamina i libri contabili e fa relazioni all'assemblea sull'andamento della gestione amministrativa.

Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabilite per legge per i Collegi Sindacali.

Se invitato il Collegio dei Revisori può presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.

TITOLO XI° – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30 – In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui agli art. 16, 17, 19, 20 e 21; l'assemblea stessa deciderà sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo, ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n°662 del 23.12.1996.

TITOLO XII° – NORME FINALI

Art. 31 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 32 – Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria nella riunione del 19 settembre 2001 ed entra in vigore dal 20 settembre 2001.

Col San Martino, 19 settembre 2001

Il Presidente

Il Segretario

Angelo Zorzi

Spironelli Giancarlo